SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO TERMOMINERALE DENOMINATO "" NEL COMUNE DI (NA). CIG
L'anno il giorno del mese di presso la sede della Regione Campania in Napoli al Centro Direzionale Isola A6 9° piano, con il presente atto, valido ad ogni effetto di legge
tra
la Regione Campania , di seguito denominata "Amministrazione" o "Concedente", C.F. 800.119.906.39, in persona del dirigente della U.O.D. 50 02 02 dott. Riccardo Roccasalva, giusta D.G.R. n. 466 del 27.7.2023 di conferimento dell'incarico, nato a ***OMISII ***OMISSIS, C.F. ***OMISSIS*** **, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Campania, sita in Napoli alla via S. Lucia, n. 81
e
, con sede legale in, Via, n, iscritta nel registro delle imprese di, C.F e Partita IVA, domiciliazione, rappresentata dal Sig/ra, nato/a a il/, C.F, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa, di seguito denominata Concessionario.
PREMESSO CHE:
 le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione Campania costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Campania;
 la legge regionale della Campania 29 luglio 2008, n. 8, recante la "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente", promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali e disciplina, tra l'altro, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze o energie associate;
 il Regolamento n. 10/2010, pubblicato sul BURC n. 28 del 12/04/2010, di attuazione della citata legge regionale 9 luglio 2008, n. 8, disciplina la gestione e la fruizione del patrimonio idrotermale, ai fini della valorizzazione e dello sfruttamento delle risorse individuate all'art. 1 della citata legge, attraverso attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione;
 l'acqua minerale termale "" di () ha ottenuto, con decreto/nulla osta n in data/_/, il riconoscimento del Ministero del delle proprietà terapeutiche;

 con Decreto Dirigenziale n del della U.O.D. 50 02 02 è stata indetta una gara avente a oggetto l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concession per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque termali; l'Avviso, il Disciplinare, lo schema di Convenzione e gli Allegati tecnici relativi alla Concessione per lo sfruttamento del giacimento termominerale sono stati pubblicat tra l'altro, sul B.U.R.C. n del, ed è stata data agli atti indicati la pubblicita prevista dalla legge; con Decreto Dirigenziale della U.O.D. 50 02 02 n del è stata nominata la Commissione di gara; espletata la gara, è risultata aggiudicataria; con Decreto Dirigenziale della U.O.D. 50 02 02 n del si è preso atto delle risultanze di gara, e si è formulata l'aggiudicazione in favore di, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tanto premesso tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse e allegati I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesso che precedono, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi elencata e, in particolare, l'Avviso, il Disciplinare l'Offerta Tecnica ed economica, la Planimetria, il piano di delimitazione dell'area de Concessione, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa da contraenti, viene sottoscritta e allegata al presente contratto, rispettivamente alle lettere "A" (Avviso), "B" (Disciplinare), "C" (Offerta tecnica ed economica), "D (Planimetria), "E" (Piano di delimitazione dell'area), "F" (aree di salvaguardia) e "G (Protocollo di Legalità).
Art. 2 - Oggetto della convenzione
1. L'Amministrazione rilascia alla, con domicilio eletto ne Comune di la Concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua termominerale denominato " ", nel Comune di (NA) secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, così come individuata nell'allegata planimetria.
 Art. 3 - Delimitazione area del giacimento e aree di salvaguardia 1. L'area del giacimento oggetto di concessione è individuata nel piano o delimitazione della concessione, allegato alla presente Convenzione (sub "E").

2. Le aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della L.R. 8/2008, sono distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale (sub "F"), e sono individuate nel

piano di delimitazione allegato alla presente Convenzione.

- 3. La relativa disciplina è contenuta nel D.Lgs. 152/2006, nel quale si stabilisce che le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
- 4. La **zona di tutela assoluta** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve:
- avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione
- essere adequatamente protetta
- essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.
- 5. La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:
- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali:
- l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- l'apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
- la gestione di rifiuti;
- lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i pozzi perdenti;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame.
- 6. Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
- 7. Nelle zone di rispetto sono disciplinate queste strutture e attività:
 - fognature;
 - edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;
 - opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;
 - pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

- 8. In caso d'inerzia da parte delle regioni circa l'individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
- 9. Le **zone di protezione** devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici territoriali.
- 10. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree:
 - di ricarica della falda;
 - emergenze naturali e artificiali della falda;
 - zone di riserva.

Art. 4 - Durata della concessione

- 1. La presente concessione ha la durata di 15 (quindici) anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e fino al ______ e in conformità a quanto disposto dall'art. 10 comma 1 del Regolamento regionale n. 10/2010.
- 2. La durata della concessione è ridotta, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con D.G.R.C. n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.
- 3. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura a evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione. In ogni caso, rientra nell'esclusiva sfera di discrezionalità dell'Amministrazione regionale, in quanto titolare della risorsa, ogni decisione in merito all'an, al quantum e al quomodo del relativo sfruttamento successivo, nel rispetto, ovviamente, delle previsioni di legge, dei principi inderogabili di matrice comunitaria e delle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della risorsa stessa.

Art. 5 - Cessazione della concessione

- 1. La cessazione della concessione avviene, oltre che per scadenza del termine, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca
 - d) esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;

- e) nei casi previsti dall'art. 4 comma 2 (limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali);
- f) per risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. ovvero dell'art.1456 c.c.
- La Regione adotta il provvedimento di cessazione della concessione e dispone l'esecuzione contestuale delle opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e affida le pertinenze in custodia allo stesso concessionario o all'eventuale curatore fallimentare o al Sindaco del Comune territorialmente competente.
- 3. Il provvedimento di cessazione della concessione è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l'area di concessione ed è pubblicato sul B.U.R.C.
- 4. Ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., con esclusione del caso di esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità, la concessione cessata e divenuta disponibile può essere conferita a terzi.

Art. 6 - Revoca e decadenza della concessione

- 1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi, ai sensi dell'art. 18 della L.R., previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni:
- a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
- b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
- c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'art. 36 della legge regionale, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
- d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
- e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;
- f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
- g) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6 comma 1 (contratti di somministrazione) e nell'articolo 8 comma 1 della L.R. 8/2008 (trasferimento della concessione);
- h) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
- i) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 37 della L.R. 8/2008.

- 2. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze, e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti. La decadenza della concessione comporterà l'escussione della garanzia prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.
- 3. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti, gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.
- 4. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.
- 5. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario con i criteri individuati all'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 10/2010.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

- 1. Il Concessionario è tenuto a:
- a) eseguire il Progetto generale di coltivazione del giacimento secondo l'offerta presentata in gara e risultata aggiudicataria, nei tempi e con le modalità riportate nel cronoprogramma alla stessa allegato;
- b) realizzare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario presentato in gara;
- c) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione, e attenersi a quanto previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati, dalla legge regionale n. 8/2008 e dal relativo regolamento di attuazione n. 10/2010;
- d) delimitare, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 10/2010, l'area di concessione con riferimenti fissi e facilmente individuabili, e individuare ogni pozzo e/o sorgente oggetto di concessione mediante collocazione di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale;
- e) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati alla tipologia del giacimento, e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 8/2008 e dell'art. 27 del Regolamento n. 10/2010. Gli apparecchi di misura devono essere dotati di certificato di produzione con numero di serie, e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico. Gli stessi devono essere installati con flangia o altri sistemi che consentano l'applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l'inalterabilità dello strumento. I misuratori automatici dei volumi e della portata devono essere installati, oltre che sul pozzo o sorgente, anche sulle singole derivazioni, in caso di due o più condotte di alimentazione, fatto salvi i casi di documentata impossibilità di installazione. Il

concessionario deve apporre i sigilli di garanzia alla presenza di un rappresentante della Regione. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione i tempi e le modalità delle operazioni necessarie. Gli apparecchi di misura, se già installati, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra alla prima sostituzione. I dati devono essere registrati per giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressiva del totalizzatore;

- f) a trasmettere al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre, ai sensi degli artt. 13 e 37 del Regolamento n. 10/2010, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo e tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, attraverso una semplice comunicazione delle letture di fine stagione estiva, e a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti all'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal predetto ufficio regionale, nonché a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- g) a trasmettere, al competente ufficio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati statistici di fine anno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la scheda riportata nell'Allegato P2 del Regolamento regionale n. 10/2010. Sulla base dei predetti dati viene definito il contributo da versare al Comune dove sono ubicati i punti di eduzione di cui all'art. 36 commi 7 e 8, della L.R. 8/2008;
- h) a effettuare, nelle modalità indicate dall'art. 28 del Regolamento n. 10/2010, la videoispezione dei pozzi, al fine di accertarne lo stato e programmarne la regolare manutenzione;
- i) a effettuare, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 8/2008, i controlli periodici di qualità e di sicurezza delle acque termali, i cui esiti devono essere annotati in appositi registri tenuti dal concessionario e vidimati dalla competente azienda sanitaria locale;
- j) corrispondere, nella misura stabilita dall'art.36 della L.R. 8/2008, all'Amministrazione:
 - i diritti proporzionali annui anticipati e rapportati all'area di concessione che è pari a ettari ___, nella misura di € _____, così come aggiornati in funzione dell'indice Istat con decreto n. ___del ____;
 - il contributo annuo pari a € .

I diritti proporzionali dovranno essere corrisposti all'amministrazione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,

Il contributo annuo dovrà essere corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per una parte pari al 50% al comune dove sono ubicati i punti di eduzione e per la restante parte alla regione Campania.

Il pagamento dei diritti proporzionali, dei contributi e dell'imposta summenzionati andrà eseguito mediante la piattaforma PagoPA MyPay, accessibile al link https://mypay.regione.campania.it/pa/home, utilizzando i seguenti codici tariffa:

- 1251 per il contributo annuo;
- 1567 per i diritti proporzionali;
- 1267 per l'imposta sulla concessione.
- Il mancato pagamento dei diritti e dei contributi dovuti all'Amministrazione regionale e comunale comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione;
- k) presentare, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 10/2010, istanza in bollo ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'eventuale utilizzo dell'acqua termale finalizzata alla produzione di cosmetici. La produzione di cosmetici è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco e nulla osta della Regione;
- I) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 8/2008 e dal Regolamento di attuazione 10/2010 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti alla materia:
- m) effettuare tutte le analisi per il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche della risorsa termale sfruttata secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
- n) effettuare la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque termali, nonché il monitoraggio periodico delle caratteristiche chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche e terapeutiche della risorsa termale sfruttata;
- o) sostenere gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale e afferenti alla prevenzione e alla mitigazione di eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- p) trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008;
- q) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del codice civile copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Cauzione

La Regione dà atto che il Concessionario ha prestato:
cauzione definitiva per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza
della presente Convenzione, mediante polizza fidejussoria n stipulata in data
con di, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore
complessivo del Piano economico presentato in gara e allegato al presente contratto.
La cauzione definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma
2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La Regione darà adesione allo svincolo

soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Regione stessa e il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non risulteranno danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui il Concessionario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza della Concessione;

a) garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa n. ____ del ____ dell'importo di € _____, ai sensi dell'art 4 comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del Regolamento di attuazione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

- 1. La presente Convenzione sarà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
- a) nell'ipotesi di **mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste dall'art. 7** e, in particolare, laddove il concessionario non esegua il Progetto generale di coltivazione in conformità all'offerta presentata in gara con riferimento a ciascuno degli aspetti valutati, o non provveda al pagamento dei canoni e corrispettivi in conformità alle disposizioni dell'art. 36 della L.R. 8/2008 e all'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi assunti all'art. 11 (divieto di cessione del contratto).
- 2. La presente Convenzione sarà inoltre risolta di diritto al verificarsi delle ipotesi:
- a) in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con D.G.R.C. n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse, di cui al comma 2 dell'art. 4;
- b) di decadenza previste dal precedente art. 6.
- 3. Salve le ipotesi particolari regolate nella presente Convenzione, la risoluzione trova disciplina nelle disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice Civile e della L.R. 8/2008.
- 4.La risoluzione del contratto per cause ascritte al presente articolo comporterà l'escussione della garanzia prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 10 - Responsabilità

1. Il Concessionario si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, e da ogni eventuale pretesa fatta valere nei confronti della Regione da parte del personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal Regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione sub concessione gestione unitaria, è fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell'automatica risoluzione, ai sensi dell'art.1456 c.c., dell'escussione della garanzia e del risarcimento del danno.
- 2. Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della compagine del Concessionario deve essere comunicata e documentata entro e non oltre 30 giorni all'Amministrazione regionale per la competente verifica in ordine alla persistenza dei requisiti per l'affidamento, a pena della risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

- 1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione, e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
- 2. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 13 - Vigilanza e controllo

- 1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso ispezioni e controlli in loco ovvero attraverso la visura delle scritture contabili, il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario.
- 2. Il Concessionario si obbliga a porre a disposizione dell'Amministrazione ogni atto o documento richiesto, e a consentire visite e/o ispezioni sul sito oggetto di concessione.

Art. 14 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 4 comma 12 della L.R. 8/2008. Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Concessionario.

Art. 15 - Foro Competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 16 - Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso

Art. 17 - Obblighi nascenti dalla tracciabilità dei flussi finanziari e dal protocollo di legalità

fonte: http://burc.regione.campania.it

- 1. Le parti si obbligano al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Le parti si obbligano al rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, che, sottoscritto, viene allegato alla presente Convenzione.

Art. 18 - Disposizioni finali

 Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque termali, in particolare la L.R. 8/2008, il Regolamento di attuazione 10/2010, l'Avviso pubblico e il Disciplinare, completi dei relativi allegati, approvati con determinazione n del . La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
Letto, approvato e sottoscritto

Data

Le parti

REGIONE CAMPANIA – Dirigente U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" dott. Riccardo Roccasalva

Il Concessionario

Le parti dichiarano di aver letto attentamente le condizioni della presente convenzione e di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17.

REGIONE CAMPANIA – Dirigente U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" dott. Riccardo Roccasalva

Il Concessionario